



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 28.03.2019

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.
APPROVAZIONE MODIFICA.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **17.10** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 4117 in data 21.03.2019, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	8 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	9 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	10-VESPOLI LUCA	Assente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	11-MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Assente
5 - PALUMBO ANTONIO	Assente	12-MILANO GIUSEPPE	Presente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	13-COCCORULLO MANUELA	Assente
7- DI LEVA ANTONINO	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 9 (nove)**
- **Assenti: n. 4 (quattro: Palumbo Antonio, Vespoli Luca, Mascolo Francesco Paolo e Coccorullo Manuela)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente all'allegato A;

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

DATO ATTO che l'articolo 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti ad oggetto "Categorie di utenza" prevede:

- al comma 5 che le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per le utenze non domestiche, sono individuate nell'allegato B del regolamento;
- al comma 7 che le attività non comprese in una specifica categoria dell'allegato B del regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti;

RITENUTO opportuno procedere ad un'integrazione dell'allegato B del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 inserendo nelle categorie tariffarie delle utenze non domestiche anche gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti e, in particolare, dal comma 7, che, per gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, la categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti è quella dei *Bed & breakfast e agriturismi* contraddistinta con n. 22 che, pertanto, assume la seguente descrizione: *Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;*



VISTO l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che prevede l'obbligo di comunicare i regolamenti sulle entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera comunale, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 16, dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dal comma 8, dell'articolo 27 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, con decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019 è stato ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 3 del 27.02.2019 (prot. n. 3167 del 28.02.2019), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*allegato A*);

UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Il Sindaco illustra la proposta precisando che si tratta dell'assimilazione ai fini della Tari degli immobili destinati alle locazioni brevi alla categoria dei Bed & Breakfast; il Consigliere di Minoranza, Giuseppe Milano, si dichiara contrario perché a suo parere le due tipologie non sono assimilabili;

ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 9 (nove)

Assenti: n. 4 (quattro: Palumbo Antonio, Vespoli Luca, Mascolo Francesco Paolo e Coccorullo Manuela)

Votanti: n. 9 (nove)

Voti favorevoli: n. 8 (otto)

Voti contrari: n. 1 (uno: Milano Giuseppe)
Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di integrare, sulla scorta di quanto riportato in premessa, la descrizione della categoria tariffaria contraddistinta con n. 22 nell'allegato B del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014, con l'inserimento degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;
3. di dare atto, pertanto, che la categoria tariffaria delle utenze non domestiche riportata al precedente punto, contraddistinta con n. 22, assume la seguente descrizione: *Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;*
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 9 (nove)

Assenti: n. 4 (quattro: Palumbo Antonio, Vespoli Luca, Mascolo Francesco Paolo e Coccorullo Manuela)

Votanti: n. 9 (nove)

Voti favorevoli: n. 8 (otto)

Voti contrari: n. 1 (uno: Milano Giuseppe)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

DATO ATTO che l'articolo 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti ad oggetto "Categorie di utenza" prevede:

- al comma 5 che le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per le utenze non domestiche, sono individuate nell'allegato B del regolamento;
- al comma 7 che le attività non comprese in una specifica categoria dell'allegato B del regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti;

RITENUTO opportuno procedere ad un'integrazione dell'allegato B del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 inserendo nelle categorie tariffarie delle utenze non domestiche anche gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti e, in particolare, dal comma 7, che, per gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, la categoria di attività che

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti è quella dei *Bed & breakfast* e *agriturismi* contraddistinta con n. 22 che, pertanto, assume la seguente descrizione: *Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96*;

VISTO l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che prevede l'obbligo di comunicare i regolamenti sulle entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera comunale, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 16, dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dal comma 8, dell'articolo 27 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, con decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019 è stato ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 3 del 27.02.2019 (prot. n. 3167 del 28.02.2019), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*allegato A*);

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di integrare, sulla scorta di quanto riportato in premessa, la descrizione della categoria tariffaria contraddistinta con n. 22 nell'allegato B del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014, con l'inserimento degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;
3. di dare atto, pertanto, che la categoria tariffaria delle utenze non domestiche riportata al precedente punto, contraddistinta con n. 22, assume la seguente descrizione: *Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;*
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

di DELIBERARE

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

li 6 MAR 2019

IL SINDACO
Michele De Lucia

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

li 25 febbraio 2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiero Cicalese





Comune di Positano

VERBALE N.3 DEL 27.02.2019

**PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE "APPROVAZIONE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER APPLICAZIONE DELLA TARI"**

Il sottoscritto Dott. Umberto Del Prete, revisore unico, ai sensi dell'art. 234 e seguenti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2017

Premesso

Che in data 25.02.2019 lo scrivente Revisore ha ricevuto dall'area economica finanziaria la richiesta di PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

Che a norma dell'art. 239 comma 1 n.74 del TUEL, il Collegio dei Revisori è tenuto a rilasciare parere in merito.

Esaminata

La proposta in oggetto il cui contenuto risulta conforme allo statuto e al regolamento dell'ente, di integrare la descrizione della categoria tariffaria contraddistinta con il n. 22, con *immobili destinati alle locazioni breve*, nell'allegato B del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti giusta delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014, con l'inserimento degli immobili destinati alle locazioni breve, di cui all'art.4 del decreto legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017 n. 96.

Premesso

Che con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto L'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa per il servizio rifiuti (TARI);

Che la Legge n. 147 del 2013 prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Che il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario, del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge 27.12.2013 n. 147 approvato, con la medesima deliberazione, dallo stesso Consiglio Comunale;

Visti

Il regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014.

La deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC).Designazione del Funzionario responsabile".


Per quanto sopra


Il revisore unico **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, relativamente alla proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE BTASSA RIFIUTI (TARI) Regolamento comunale per l' applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica. Raccomandando l'invio della deliberazione al Dipartimento delle Finanze esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel portale Federalismo Fiscale:

Positano, 27.02.2019

Il Revisore Unico

Dott. Umberto Del Prete





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 11.04.2019 con il numero **613**..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 11.04.2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Enzo Rispoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.03.2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 11.04.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, li **11 APR 2019**



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Luigi Calza